

LE REGOLE DEL PIEMONTE OGGI

Fonti: DPCM 22 marzo
Ordinanza 34 Regione Piemonte

PREMESSA

Il DPCM 22 marzo 2020 è entrato in vigore dal 23 marzo 2020, immediatamente dopo l'Ordinanza della Regione Piemonte n. 34 del 21/3/2020, in vigore dal 22 Marzo 2020.

Vi sono alcune disposizioni non coerenti tra loro, ma presentiamo il contenuto di massima dei provvedimenti che dovrebbe derivare dalla lettura congiunta, con le interpretazioni già ottenute ed in attesa di eventuali ulteriori interpretazioni autentiche delle autorità preposte.

Il principio è che le normative più stringenti sono quelle vigenti.

LA VIGENZA

Come previsto, il DPCM prevede maggior rigore per lo svolgimento delle attività economiche commerciali ed anche produttive ma anche ulteriori cautele nella mobilità e gli spostamenti delle persone. Le disposizioni hanno effetto dal 23 marzo fino al prossimo 3 aprile, così come le disposizioni previste previsto dall'ordinanza Regionale 34/2020.

Le attività produttive in chiusura per la prima volta, sono autorizzate ad esaurire le scorte entro il 25 marzo compreso.

ATTIVITA' COMMERCIALI

Per le attività commerciali, rimane possibile esercitare le attività già previste dal precedente DPCM 11 marzo, con entrambi gli allegati dello stesso. Pertanto possono aprire supermercati, alimentari, minimercati, esercizi specializzati (frutta, verdura, pescherie, macellerie, ecc.), oltre alle pompe di benzina, ferramenta, ottica, edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccai e tutte le altre tipologie già aperte (dove dovrà essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro).

Per l'ordinanza regionale 34/2020 le attività commerciali potranno continuare l'attività sia in negozi di vicinato sia nella media e grande distribuzione, ma solo consentendo per queste ultime l'accesso alle sole attività consentite.

Per l'accesso è ammesso un solo cliente, salvo comprovati impedimenti.

I mercati all'aperto saranno consentiti solo sotto la responsabilità del Sindaco di rispetto delle distanze interpersonali anche con specifiche transennature e sotto il controllo della polizia locale.

ATTIVITA' COMMERCIALI



Viene raccomandata la rilevazione della temperatura agli accessi ai supermercati e farmacie e luoghi di lavoro.

Vietata la sosta e l'assembramento davanti ai distributori automatici "h24" che erogano bevande e alimenti confezionati.

Blocco delle slot machine e disattivazione di monitor e televisori da parte degli esercenti.

ATTIVITA' COMMERCIO ALL'INGROSSO



Per quanto riguarda il commercio all'ingrosso, possono operare solo le tipologie previste nell'allegato al nuovo decreto identificate da specifici codici ATECO, (parti e accessori di autoveicoli, materie prime agricole e animali vivi, alimentari, bevande e tabacco, prodotti farmaceutici, libri riviste e giornali, macchinari e utensili agricoli, attrezzature da trasporto, strumenti ed attrezzature ad uso scientifico, articoli antincendio e infortunistici, prodotti petroliferi), nonché quelli essenziali per garantire le filiere delle attività aperte.

PUBBLICI ESERCIZI

Continua la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie).

Sulla base dell'ordinanza 34 della Regione Piemonte 21/3/2020 continuano ad effettuare il delivery, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale

sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. potendosi intendere il richiamo al precedente DCPM 11 marzo esteso anche per loro.

Consentiti i servizi di mensa e catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell'ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione, garantendo il rispetto delle misure dell'Accordo Governo Parti Sociali del 14.03.2020.

PUBBLICI ESERCIZI



Chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, limitatamente alla vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.

Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

STRUTTURE RICETTIVE

Per il decreto continuano a poter essere operativi gli alberghi e strutture identificate dal codice 55.1, ma l'ordinanza 34/2020 della Regione Piemonte, lo esclude e questa diversa regolamentazione è vigente.

Per cui chiusura di tutte le strutture ricettive - comunque denominate - con conseguente sospensione dell'accoglienza degli ospiti. Per gli ospiti già presenti nella struttura, l'ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all'entrata in vigore dunque entro martedì 24 marzo 2020).

Fatte salve solo quelle strutture collegate alla gestione dell'emergenza (pernottamento medici, isolamento di pazienti, quarantena, pernottamento parenti malati, pernottamento soggetti che non possono rientrare al proprio domicilio, dipendenti di cantieri essenziali aperti o chiusi per il tempo necessario alla chiusura, autotrasportatori, cittadini con immobili in ristrutturazione, atleti fuori sede per olimpiadi, guardiania, dipendenti e collaboratori) e servizi essenziali.

STUDI PROFESSIONALI

Per il decreto continuano a poter essere operativi le attività professionali, ma l'ordinanza 34/2020 della Regione Piemonte, lo esclude e questa diversa regolamentazione è vigente.

Per cui le attività professionali sono chiuse tranne gli studi medici, attività sanitarie e di psicologia.

Possono essere aperti per attività indifferibili ed urgenti. Non sono urgenti le operatività per scadenze prorogate, i dipendenti operano in Smart Working e possono recarsi nell'ufficio solo per il tempo necessario al ritiro e consegna documenti. Il professionista valuta in proprio l'urgenza, non riceve clienti e può recarsi in ufficio per il ritiro della corrispondenza

ATTIVITA' PRODUTTIVE

(MANIFATTURIERE, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI)

Per quanto riguarda le attività produttive (manifatturiere, artigianali, industriali...), sono genericamente sospese salvo quelle previste nell'Allegato I al DPCM, che potrà esser eventualmente integrato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Per le attività produttive sospese, esse possono continuare ad operare solo in modalità "Smart Working o a distanza".

ULTERIORI ATTIVITA' FUNZIONALI

Può continuare lo svolgimento di ulteriori attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse dall'allegato I, previa comunicazione al Prefetto che può sospenderle quando non ravvisi le condizioni previste dalla norma

Il Prefetto può inoltre permettere l'attività di impianti a ciclo continuo la cui interruzione sia dannosa per gli impianti o pericolosa.

E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici nonché prodotti agricoli e alimentari.

Con una clausola ampia sono peraltro consentite tutte le attività comunque funzionali a fronteggiare l'emergenza, per le quali occorre peraltro un'ulteriore interpretazione.

Tutte le attività non sospese sono comunque tenute ad operare rispettando le norme di igiene, sicurezza, distanza interpersonale, utilizzo dei sistemi di protezione (guanti, mascherine, ecc).

MOVIMENTI DI PERSONE

Da ultimo, è fatto divieto a tutte le persone trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune ove attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Non è più consentito, quindi, in quanto espressamente abrogato, la possibilità di rientro presso il proprio domicilio o residenza. La Regione Piemonte ha vietato solo gli accessi in uscita al territorio Regionale, ma si ritiene operativo questo maggiore vincolo al movimento di persone, tra comune e comune, se no esistono valide motivazioni.

ASCOM
ZONA DI BRA



ASCOM
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA